



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/sc

Roma, 14 luglio 2021

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Oristano
V. della Conciliazione, 58
09170 ORISTANO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 92/2021 – Compensi professionali Liquidazione parcelle

Con il quesito formulato il 13 maggio l'Ordine chiede chiarimenti in merito alla corretta determinazione dei compensi per un incarico avente ad oggetto una prestazione continuativa, iniziata nel 1997. In estrema sintesi, si precisa che, secondo quanto indicato nella proposta di formulazione del compenso sottoscritta dal cliente dell'iscritta (e allegata al quesito), i compensi sono stati determinati facendo riferimento al D.P.R. 100/1997 (Tariffa dei Ragionieri, vigente alla data di conferimento dell'incarico) con l'ulteriore precisazione che:

- *"in ogni caso, gli onorari, come determinati, non potranno essere inferiori a quelli dovuti con applicazione degli importi stabiliti dalla lettera a), nn. 1 e 2, dell'art. 19 alle ore di lavoro impiegate per lo svolgimento delle prestazioni"*;
- tali disposizioni dovessero ritenersi applicabili anche in caso di variazione della citata Tariffa o di approvazione di una nuova Tariffa, senza necessità di formalizzazione scritta di un ulteriore specifico accordo;
- nel caso di abrogazione, da parte del legislatore, delle norme regolanti i compensi applicabili alle prestazioni professionali, si sarebbe comunque applicata la Tariffa professionale ultima in ordine di tempo, con tutte le particolarità specificatamente citati e costituenti i cosiddetti "onorari preconcordati".

Si chiede in particolare di sapere se il Consiglio dell'Ordine, chiamato dall'iscritta a emettere parere di liquidazione dei compensi relativi al suddetto incarico, possa considerare corretta la determinazione dei compensi operata dall'iscritta sulla base del suddetto accordo e con i criteri in esso contenuti, riferiti sia alla abrogata tariffa dei ragionieri (DPR n. 100/1997) sia alla successiva tariffa emanata (DM n. 169/2010) tenuto conto che la professionista ha continuato a svolgere l'incarico anche successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni di legge che hanno disposto l'abrogazione delle tariffe professionali (23 agosto 2012).

In riferimento al quesito segnalato, si evidenzia che l'iscritta, nella proposta sottoscritta dal cliente, relativa a incarico professionale avente ad oggetto una prestazione professionale a carattere

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

continuativo, ha individuato nello specifico la fonte normativa per la definizione del proprio compenso, richiamando espressamente, come onorari predeterminati, alcune specifiche disposizioni (art. 19, lett. a), nn. 1 e 2) dell'abrogata tariffa dei Ragionieri vigente alla data del conferimento dell'incarico e disponendone l'applicazione anche nel caso di successiva emanazione di una nuova tariffa professionale (ipotesi poi realizzatasi, in concreto con l'entrata in vigore del DM n. 169/2010 recante la Tariffa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) nonché disponendo in caso di abrogazione delle stesse¹, l'applicazione delle corrispondenti disposizioni, presenti nella Tariffa da ultimo emanata. Tale proposta, in quanto sottoscritta dal cliente, apparirebbe configurarsi come onorario preconcordato.

Come noto, in presenza di onorari preconcordati, il Consiglio dell'Ordine, laddove sussista documentazione scritta (in particolare, come nel caso di specie, l'accettazione del cliente) dalla quale risultino gli onorari preconcordati, si limita ad apporre il proprio visto senza operare alcun sindacato di merito.

Alla luce di tali osservazioni, si ritiene pertanto, che il Consiglio possa egualmente avviare il procedimento amministrativo per il rilascio del parere in modo da consentire al cliente² di poter confermare che la proposta di compenso formulata dall'iscritta e da questo sottoscritta abbia assunto la valenza di onorario preconcordato.

Con i migliori saluti.

Massimo Miani



¹ Si ricorda che l'art. 9 del DI n. 1/2012 ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali nonché delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviavano alle suddette tariffe. Il citato articolo ha altresì stabilito che le tariffe, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, continuassero ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali con cui sarebbero stati fissati i nuovi parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal senso, l'art. 41 del DM 20 luglio 2012, n. 140 ha previsto che le nuove disposizioni in tema di liquidazione dei compensi sulla base dei parametri debbano trovare applicazione alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto (23 agosto 2012). Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 17406 del 12 ottobre 2012, hanno evidenziato che "per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art. 41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate". Ne deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il D.M. n. 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali, iniziate prima, ma ancora in corso alla data del 23 agosto 2012.

² Si ricorda che al procedimento per il rilascio del parere di liquidazione, in quanto procedimento amministrativo a tutti gli effetti, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990 ivi compresa quelle relative all'obbligo di comunicazione al cliente dell'iscritto:

- dell'avvio dell'inizio del procedimento
- della facoltà di presentare proprie osservazioni/memorie delle quali il Consiglio potrà tenere conto all'interno del provvedimento.